

Advance Pricing Agreements

Mutual Agreement Procedure

APA - Ruling di Standard Internazionale

Panoramica della disciplina italiana


- Un APA (Advance pricing agreement) consiste in un accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria italiana in via preventiva
- Fonte: Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2003, decreto legge n. 269 del 30 Settembre 2003 art. 8
- Validità di **5 anni** (D.L. «Destinazione Italia») a partire dall'esercizio fiscale in cui è stato sottoscritto l'accordo. Possibilità di rinnovo. Nessun accordo possibile per gli anni pregressi
- Oggetto dell'accordo:
 - Transfer pricing (criteri e metodologie);
 - Attribuzione del reddito alle stabili organizzazioni;
 - Trattamento fiscale di dividendi transfrontalieri, interessi, royalties e altre voci di flussi economici
 - Valutazione preventiva sulla configurazione di una S.O.

La possibilità che non si raggiunga un accordo è espressamente prevista

- La legge rende possibile il sistema dell'APA unilaterale
- L'APA bilaterale e multilaterale sono possibilità recentemente introdotte nella prassi operativa italiana

Ruling Internazionale

Tempistica della procedura



Ruling Internazionale

Attività di verifica Circolare 18/E del 31 Maggio 2012

Attività di controllo nei soggetti che hanno fatto ricorso alla procedura di “*ruling*” di standard internazionale:

- Verifica sull’oggetto dell’accordo: nei periodi di imposta in cui è in vigore l’accordo l’attività di controllo può riguardare **solamente questioni diverse rispetto all’oggetto dell’accordo**.
- Verifica del rispetto dell’accordo: la verifica dei termini dell’accordo sottoscritto è di esclusiva competenza dell’Ufficio Ruling Internazionale.

Al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, **l’attività di controllo** esercitata da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate - diversi da quello centrale competente per il *ruling* - e della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti in cui risulti avviata l’istruttoria di *ruling* internazionale, sulle fattispecie oggetto del *ruling*, **deve**:

- Ø **essere attentamente valutata**
- Ø **essere giustificato solo in presenza di specifiche e motivate**


esigenze

Bollettino del Ruling di standard internazionale (20 marzo 2013)












Bollettino del Ruling di standard internazionale (20 marzo 2013)

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento utilizzati negli accordi sottoscritti al 31 dicembre 2012



Bollettino del Ruling di standard internazionale (20 marzo 2013)

APA bilaterali per Stato	
Stato estero controparte	N. APA in corso al 31/12/2012
 FRANCIA	1
 GERMANIA	3
 GIAPPONE	2
 OLANDA	2
 REGNO UNITO	1
 SPAGNA	1
 STATI UNITI D'AMERICA	4
 SVEZIA	2
 SVIZZERA	3
Totale APA	19

Casi di APA bilaterale in corso alla data del 31/12/2012, suddivisi per Stato estero controparte
Introdotti dal 2010 nella prassi nazionale con l'obiettivo di conseguire la piena eliminazione del rischio di doppia imposizione

Rapporti con la disciplina sulla indeducibilità dei costi per operazioni con Paesi black-list?

Mutual Agreement Procedures (MAPs)

- La procedura MAP (procedura amichevole) consente alle autorità competenti degli Stati contraenti di interagire con l'intento di risolvere le controversie fiscali internazionali che coinvolgono casi di doppia imposizione (giuridica ed economica), nonché incongruenze nell'interpretazione e nell'applicazione di una convenzione
- Gli articoli relativi alla procedura di MAP nella maggior parte delle convenzioni per evitare la doppia imposizione non obbligano le autorità competenti a raggiungere un accordo per la risoluzione dei casi. Le autorità competenti si adoperano per risolvere i casi di comune accordo
- Alcune convenzioni comprendono attualmente clausole arbitrali (e.g. US-ITA).

Circolare MAP/EAC del 5 giugno 2012 (1 di 4)

- Il 5 giugno 2012, le autorità fiscali italiane hanno emesso la Circolare 21/E per fornire istruzioni in tema di procedure amichevoli e risoluzione delle controversie fiscali internazionali
- Rappresentano le prime istruzioni delle autorità fiscali italiane su questo argomento (fino al 2012 hanno fatto riferimento sulle fonti internazionali) e disciplinano anche l'applicazione della European Arbitration Convention relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate
- **In particolare:**
 - ▶ Chi può presentare il proprio caso all'autorità competente
 - ▶ Sanzioni gravi, quando si applicano
 - ▶ Come sottoporre il caso: procedura e elementi informativi
 - ▶ Le connessioni tra MAP/EAC e procedimenti giudiziari interni

Circolare MAP/EAC del 5 giugno 2012 (2 di 4)

Chi può presentare il proprio caso alle autorità competenti

- Una società di uno Stato contraente che partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, controllo o capitale di una società di un altro Stato contraente
- Una stabile organizzazione (PE) in Italia di una società Europea

Quando una società / PE può presentare il proprio caso

- Una società deve presentare il proprio caso all'autorità competente entro 3 anni dalla prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione (i.e. dalla data in cui il PVC o l'atto di accertamento è stato notificato)

Sanzioni gravi

- La nuova circolare conferma (come già indicato nella dichiarazione unilaterale allegata alla Convenzione) che con il termine 'sanzioni gravi' si vogliono intendere le sanzioni stabilite per gli atti illeciti costituenti reato fiscale, ai sensi del diritto interno (i.e. l'esistenza di un intento specifico di evasione fiscale, frode fiscale)

Circolare MAP/EAC del 5 giugno 2012 (3 di 4)

- Prevalenza del risultato giudiziario interno
- In Italia, in sede di negoziazione l'Amministrazione fiscale non può discostarsi dalle pronunce dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza, l'unico modo per evitare la doppia imposizione è ottenere un accordo che rispecchia completamente il risultato giurisdizionale nazionale (correlative adjustment).
- Per la regola dell'alternatività delle procedure, se l'azienda decide di procedere con la MAP / EAC, il ricorso presentato avverso le contestazioni che rientrano nel perimetro della MAP deve essere ritirato (totalmente o parzialmente).
- Durante le procedure MAP / EAC, le autorità competenti non possono discostarsi dagli accordi raggiunti tramite gli strumenti di deflazione del contenzioso (per es. tramite l'accertamento con adesione). Tuttavia, può essere chiesto l'aggiustamento corrispondente all'autorità estera.

Circolare MAP/EAC del 5 giugno 2012 (4 di 4)

Connessioni tra MAP/EAC e strumenti deflativi del contenzioso

- I due canali (i.e. MAP/EAC e la procedura di risoluzione nazionale) sono indipendenti e possono essere avviati in parallelo

MAP

- Gli istituti deflattivi del contenzioso rimedi interni come l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, e la mediazione, con le conseguenze aggiuntive in termini di sanzioni ridotte, determinano lo stesso effetto della rinuncia al ricorso (i.e., la doppia imposizione può essere evitata solo nel caso in cui la autorità competente estera riconosca una rettifica corrispondente)

EAC

- Anche in questo caso, gli strumenti deflattivi del contenzioso cristallizzano la posizione dell'Amministrazione Finanziaria italiana e impediscono di iniziare la fase di Arbitrato. Per consentire al contribuente di eliminare la doppia imposizione, per mezzo di un corrispondente aggiustamento, può essere iniziata una procedura MAP (vedi sopra)
- Nel caso in cui, invece, non venga raggiunto nessun accordo, il contribuente può decidere o di presentare un ricorso o adire ad una procedura secondo l'EAC.
- Nel caso in cui la procedura MAP/EAC sia validamente instaurata, il contribuente può presentare istanza per ottenere la sospensione della riscossione (subordinatamente alla rinuncia al ricorso)